

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Modello 730/2020 precompilato disponibile dal 5 maggio. Con qualche novità - pag. 2
- ISA 2019: per i "premi" pronte le nuove pagelle di affidabilità - pag. 4
- Enti associativi: sospensione dei tributi scollegata dall'attività - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Nel decreto Maggio bonus da 600 a 1.000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 - pag. 13
- Emergenza Covid-19 e fase 2: come riorganizzare la privacy in azienda - pag. 16
- Contratti a termine: proroghe e rinnovi tra vantaggi e criticità - pag. 18
- Covid-19: nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Liquidità alle imprese: l'intervento del professionista può agevolare la concessione - pag. 25
- Impresa Sicura: rimborsi al 100% per l'acquisto di mascherine e disinfettanti - pag. 27

IMPRESA

- Fase 2 e spostamenti: arriva il nuovo modello di autodichiarazione, con qualche criticità - pag. 29
- Coronavirus nella fase 2: per la sicurezza in azienda obblighi informativi a 2 vie - pag. 31

IN EVIDENZA

Modello 730/2020 precompilato disponibile dal 5 maggio. Con qualche novità

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Dal 5 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile, nella sezione dedicata del proprio sito Internet, la dichiarazione dei redditi precompilata. Quest'anno la data di disponibilità è stata posticipata rispetto al tradizionale appuntamento del 15 aprile: infatti, anche a causa dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19, sono state introdotte "in corsa" alcune importanti novità. Le modifiche riguardano, in particolare, sia le modalità di invio dei dati e la lavorazione delle dichiarazioni, sia il calendario di presentazione dei modelli dichiarativi. Quali sono dunque le novità?

Cambiano le **scadenze del modello 730/2020**, ma non solo. Infatti, dopo la pubblicazione del modello 18/2020 in sede di conversione di quest'ultimo), si è voluto anticipare, già da quest'anno, parte delle modifiche alla disciplina del modello 730 decise dal Legislatore con la legge di Bilancio 2020



Nel decreto Maggio bonus da 600 a 1.000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

La bozza del decreto Maggio all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri sembra prorogare i bonus 600 euro erogati dall'INPS, ma con alcune importanti novità. Se restano invariati importi e requisiti per l'indennità relativa al mese di aprile 2020, per la mensilità di maggio la bozza di decreto introduce nuovi specifici criteri di concessione. Così infatti per i professionisti titolari di partita IVA, per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e per gli artigiani e i commercianti. Estesa poi la platea dei beneficiari a nuove categorie di soggetti dapprima esclusi. Alcune incertezze sussistono, invece, per il bonus per gli iscritti alle Casse di Previdenza professionali.

Il Consiglio dei Ministri si appresta a varare il "**decreto Maggio**" (precedentemente nominato "decreto Aprile") per rinnovare ed estendere il sostegno al mondo del lavoro nella pandemia da Covid-19 in corso. Dalle bozze in circolazione si evince che tutti i **bonus** verranno

confermati ed estesi. In attesa del varo ufficiale, possiamo dire che il testo si rifà alla configurazione delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia. Resta qualche incertezza per i **professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale**.



Fisco

Al via la campagna dichiarativa

Modello 730/2020 precompilato disponibile dal 5 maggio. Con qualche novità

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Dal 5 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile, nella sezione dedicata del proprio sito Internet, la dichiarazione dei redditi precompilata. Quest'anno la data di disponibilità è stata posticipata rispetto al tradizionale appuntamento del 15 aprile: infatti, anche a causa dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19, sono state introdotte "in corsa" alcune importanti novità. Le modifiche riguardano, in particolare, sia le modalità di invio dei dati e la lavorazione delle dichiarazioni, sia il calendario di presentazione dei modelli dichiarativi. Quali sono dunque le novità?

Cambiano le **scadenze del modello 730/2020**, ma non solo. Infatti, dopo la pubblicazione del modello si sono susseguite alcune modifiche rese necessarie a causa del clima di incertezza venutosi a creare con l'esplosione dell'epidemia di Covid-19.

In un primo momento, con il D.L. n. 9/2020 (trasfuso nel D.L. n. 18/2020 in sede di conversione di quest'ultimo), si è voluto anticipare, già da quest'anno, parte delle modifiche alla disciplina del modello 730 decise dal Legislatore con la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2020) ma, in origine, calendarizzate con effetto dalla dichiarazione 2021.

Leggi anche Modello 730 con presentazione al 30 settembre già dal 2020

E tra queste, sicuramente quella più significativa riguarda il **calendario di presentazione** che, quindi, risulta molto più esteso rispetto al passato (si passa dalla data ultima di presentazione del 23 luglio al nuovo termine del **30 settembre**).

Ma ci sono anche altre novità: ad esempio, il posticipo al 5 maggio (rispetto al "vecchio" 15 aprile) della data a partire dalla quale si potrà visualizzare il modello precompilato.

Successivamente, con il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) si è introdotta una ulteriore modifica, questa volta, però, di carattere procedurale. In sintesi, è stato disposto che, in presenza delle regole di distanziamento sociale, tutt'ora in vigore, la **consegna dei documenti ai CAF** può avvenire anche con **modalità telematiche**.

Essendo entrati, ormai, nel vivo della campagna dichiarativa, proviamo ad analizzare nel dettaglio queste novità.

Il nuovo calendario

Partiamo proprio dalle nuove date. Il calendario è stato completamente riscritto. Pertanto, le date da segnare in agenda sono le seguenti:

- **5 maggio**: è la data a partire dalla quale i contribuenti possono trovare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate,

la propria dichiarazione precompilata. Il contribuente, dopo aver effettuato, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle Entrate a partire **dal 14 maggio**.

Nota bene

Per la presentazione del modello Redditi precompilato si deve invece attendere il 19 maggio.

Leggi anche Precompilata 2020: definite le modalità di accesso

- **15 giugno 2020**: vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto entro il 31 maggio 2020;

- **29 giugno 2020**: vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 20 giugno 2020;

- **23 luglio 2020**: vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2020 al 15 luglio 2020;

- **15 settembre 2020**: vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020;

- **30 settembre 2020**: vanno trasmesse le dichiarazioni presentate dal contribuente al CAF/professionista o al sostituto dal 1° al 30 settembre 2020.

- **25 ottobre 2020**: è la data ultima di presentazione, da parte del contribuente, al CAF/professionista, della dichiarazione integrativa;

- **10 novembre 2020**: entro questa data il CAF/professionista deve trasmettere all'Agenzia delle entrate la dichiarazione integrativa.

Le ultime due date sono confermate rispetto al passato. Un'ultima annotazione: da quest'anno, i **termini** vengono **unificati**, sia che si tratti di presentazione del modello al CAF/professionista sia al proprio sostituto d'imposta (in passato, invece, se si ricorreva a quest'ultimo la data ultima di trasmissione era fissata al 7 luglio, mentre con i CAF/professionisti il termine

ultimo era il 23 luglio).

Le altre novità da ricordare

Oltre alle nuove date, ci sono altre novità che è bene tener presente.

Innanzitutto, non è necessario recarsi fisicamente presso i CAF per portare la documentazione.

Infatti, i CAF e i professionisti abilitati possono gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso **modalità telematiche**.

La norma, invero, prevede tale possibilità "in caso di necessità".

Tale concetto è stato chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 9/E/2020): ad esempio, ricorre in caso di indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner. In tali evenienze, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione.

Tale autorizzazione sarà resa, ad esempio, con **strumenti informatici** quali un video o un messaggio di

posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Leggi anche Covid-19 e assistenza fiscale a distanza: deleghe anche con WhatsApp

Altre novità riguardano:

- il conguaglio: andrà effettuato a partire **dalla prima retribuzione utile** e comunque sulla retribuzione di competenza del **mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione dovesse chiudere con un credito, il contribuente ha tutto l'interesse a **presentare quanto prima** la stessa;

- i lavoratori con **contratto a tempo determinato**: possono presentare il modello 730, se il contratto dura **almeno dal mese di presentazione** della dichiarazione **al terzo mese successivo** (quindi, se fruiscono dell'ultima data utile del 30 settembre, il contratto deve durare da settembre a dicembre 2020), rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Fisco

I punteggi minimi previsti

ISA 2019: per i "premi" pronte le nuove pagelle di affidabilità

di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera

L'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per l'accesso al regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2019. Il giudizio di affidabilità fiscale che consente l'accesso ai benefici premiali potrà essere conseguito anche sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019. Nessun beneficio è tuttavia previsto dall'effetto combinato della media semplice delle pagelle biennali in relazione al premio rappresentato dalla riduzione di un anno dei termini di accertamento.

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 183037/2020 del 30 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le **soglie delle pagelle fiscali degli ISA** per il periodo d'imposta 2019: in sostanza, i "voti" da conseguire per l'ottenimento di uno o più dei benefici previsti dalla normativa che disciplina gli indicatori sintetici di affidabilità.

Quali sono i benefici premiali

È opportuno ricordare il novero dei benefici in parola, variabile, salvo apposite modifiche normative, solo in ragione dell'annuale provvedimento direttoriale di fissazione delle soglie:

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) esclusione degli accertamenti analitico-induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA;
- e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I punteggi minimi per l'accesso ai benefici

Per accedere ai benefici appena descritti è necessario che, laddove il contribuente abbia conseguito redditi di impresa e di lavoro autonomo, siano stati applicati gli ISA per entrambe le categorie reddituali e che, a fronte dell'applicazione di due diversi ISA, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ciascuno, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Ora passiamo in rassegna i benefici e i voti richiesti.

Esonero dal visto di conformità per importi IVA sino a 50.000 euro e sino a 20.000 euro per le imposte dirette

L'accesso al beneficio in questione è subordinato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 8** e riguarda la compensazione:

- dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2020;
- del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021;
- dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, frutto della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Esonero dal visto di conformità ovvero dalla garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui

Per il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, il punteggio da raggiungere è **pari a 8**.

Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto anche a coloro che mostrano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, frutto della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Esclusione dalla disciplina delle società non operative

L'esclusione dell'applicazione della *minimum tax* societaria è condizionata al raggiungimento del **voto 9**, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo

almeno pari a 9, frutto della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi

Per evitare gli accertamenti in esame il contribuente deve raggiungere il punteggio di **8,5**: però, anche in questo caso, per ottenere il beneficio sulla base della media biennale il fisco chiede qualcosa in più, attestando a 9 il voto da raggiungere.

Decadenza dei termini per l'accertamento

La riduzione di un anno dei termini di accertamento, che dunque passerebbe da 5 a 4 anni, è accordata a quei contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità **almeno pari a 8**: in questo caso, ed è assolutamente

condivisibile stante il principio dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta, **nessun beneficio per l'effetto combinato** della media semplice delle pagelle biennali.

Esenzione dagli accertamenti sintetici

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, e a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, è subordinata al raggiungimento per le persone fisiche titolari di partita IVA di un punteggio **almeno pari a 9**, accordato anche quando lo stesso voto viene raggiunto per effetto della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Fisco

Emergenza Coronavirus

Enti associativi: sospensione dei tributi scollegata dall'attività

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa, possono fruire della sospensione dei termini di versamento, per le sole ritenute sui redditi di lavoro dipendente e i contributi. Gli enti che svolgono anche attività commerciali non prevalenti possono invece fruire della sospensione dei termini di versamento ai fini IVA se dimostrano una riduzione del fatturato (almeno pari al 33%) nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/2020. La sospensione dei termini, in sostanza, si applica a prescindere dall'attività (solo istituzionale o anche commerciale) esercitata dall'ente.

Alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul decreto Cura Italia con la circolare n. 8/E del 2020 risultano di fatto superati dal decreto Liquidità: il documento di prassi ha risolto in via interpretativa alcuni problemi, che ora risultano definitivamente superati per effetto del D.L. n. 23/2020.

Si poneva ad esempio il problema se le Amministrazioni locali potessero o meno avvalersi della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi relativamente al periodo 2 marzo-30 aprile 2020. Si dubitava della possibilità di applicare, quindi, l'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta positiva, con la circolare n. 8/E/2020, argomentando la soluzione sulla base dell'art. 8 del D.L. n. 9/2020.

La disposizione citata ha inizialmente previsto la **sospensione delle ritenute** operate sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, per un numero limitato di soggetti. L'applicazione della disposizione riguardava inizialmente, solo le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio e turismo** e i **tour operator**, con esercizio dell'attività in qualsiasi luogo del territorio dello Stato. Non era necessaria alcuna ulteriore condizione e i versamenti risultavano automaticamente sospesi nell'arco temporale compreso tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020.

Il decreto Cura Italia (in particolare, l'art. 61) ha **esteso l'ambito applicativo** della disposizione citata. La lettera f) ha previsto che la disposizione possa essere applicata anche ai soggetti che gestiscono **musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici**, nonché **orti botanici**, giardini zoologici e riserve naturali. La successiva lettera g) fa riferimento alle attività di gestione degli **asili nido** e le **scuole**.

In tale ipotesi, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini di versamento dovrebbe essere oggettiva, cioè **collegata alla**

tipologia di attività esercitata.

La risposta 1.18 ha precisato che la sospensione si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute IRPEF e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell'art. 61, ad esempio musei, biblioteche, asili nido, scuole, etc.

In base alla risposta la sospensione sembra avere, come detto, **natura oggettiva**, quindi, ancor prima delle modifiche apportate dal decreto Liquidità, un ente associativo esercente una delle predette attività avrebbe potuto fruire della sospensione.

Ora, invece, il problema degli enti associativi o, più in generale, degli enti del Terzo settore è stato risolto definitivamente dall'art. 18 del decreto Liquidità.

Sospensione anche per gli enti non commerciali

In generale, possono fruire della sospensione dei termini di versamento per le sole ritenute sui redditi di lavoro dipendente e i contributi, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa. Conseguentemente, se un ente associativo esercita un'attività diversa da quelle indicate dal citato art. 8, potrà fruire della sospensione dei termini di versamento, automaticamente, senza alcuna ulteriore condizione, come previsto dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020.

Invece, se l'ente in questione svolge anche un'**attività commerciale non prevalente**, potrà fruire della sospensione dei termini di versamento ai fini IVA, a condizione di dimostrare la **riduzione del fatturato** nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2020, rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente. La riduzione del fatturato dovrà almeno essere pari al 33%.

Il punto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.

In buona sostanza le due disposizioni concorrono,

applicandosi sia quella relativa agli enti che esercitano **esclusivamente attività istituzionali**, sia quella riguardante gli enti non commerciali che, esercitando

anche attività di tipo commerciale, hanno l'esigenza di sospendere il versamento dell'IVA.

Fisco

Reati tributari

Scritture contabili: la sottile differenza tra l'occultamento e l'omessa tenuta

di Beatrice Santoro - Esperto fiscale

Nel nostro ordinamento l'omessa istituzione di scritture contabili è punita con una sanzione amministrativa, mentre l'occultamento o la distruzione delle stesse scritture contabili costituisce un grave reato. Nei fatti, tuttavia, può accadere che il contribuente - pur non avendo istituito la contabilità - riceva delle fatture o le emetta (senza provvedere ai successivi adempimenti contabili) e non le conservi. In queste ipotesi, ricorre la fattispecie penale. È la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12858 depositata il 24 aprile 2020.

Il reato di **occultamento o distruzione delle scritture contabili** è disciplinato dall'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 e punisce, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Diversamente, la condotta consistente nella tenuta e conservazione in violazione delle prescrizioni di legge delle scritture contabili, di documenti e di registri è punita dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, con la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

I differenti orientamenti

L'individuazione del perimetro entro il quale può essere contestato il delitto punito dall'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, oppure applicata la meno gravosa sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471/1997 è stato oggetto di numerosi **dibattiti giurisprudenziali**.

Secondo un primo e risalente orientamento (*ex multis* Cass. n. 28656/2009), la condotta del contribuente che si è limitato a omettere la tenuta delle scritture contabili, appurata anche in termini di una mera impossibilità o relativa difficoltà della ricostruzione del volume degli affari, nonchè dei redditi, rientra nell'ambito della fattispecie prevista dal reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

Tale conclusione poggia su un argomento teleologico legato al dettato normativo, secondo cui la norma punirebbe la **mancanza delle scritture contabili**, la cui tenuta è prevista dalla legge, indipendentemente dall'effettiva esistenza delle stesse. In altre parole, ai fini della consumazione è sufficiente che gli agenti riscontrino l'assenza, senza dover procedere con alcun tipo di ricostruzione dell'eventuale processo formativo o conservativo delle predette.

In contrapposizione, un differente e recente indirizzo (*ex multis* Cass. n. 38376/2015; Cass. n. 28581/2015; Cass. n. 1441/2018), ritiene che il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili punisca solo la condotta che consiste tecnicamente nell'occultamento e/o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non quella della mera omissione della tenuta delle predette.

I fautori del citato orientamento motivano detta conclusione con una serie di argomenti, fra i quali emerge quello di natura letterale legato al testo della norma. Analizzando il testo dell'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, non è possibile evincere **alcuna rilevanza per le condotte meramente omissive**. L'eventuale estensione del perimetro normativo, peraltro, determinerebbe una violazione del corollario del principio di legalità, sia sotto il profilo della necessaria determinatezza e tassatività nella fase di formazione ed in quella di applicazione del dettato normativo; sia in riferimento al divieto di analogia *in malam partem*, sancito dall'art. 14 delle Preleggi.

Inoltre, nel rispetto della funzione teleologica della norma, come evidenziano i sostenitori, verrebbe altresì frustrata la **funzione preventiva e punitiva** della norma, la quale non consentirebbe al soggetto agente di individuare i confini entro i quali il proprio comportamento incarnerebbe la fattispecie delittuosa a fronte dell'indeterminatezza del dettato normativo, e quindi arrestarlo prima di superare la soglia della rilevanza penale.

Peraltro, nel rispetto del principio di specialità sancito dalla legge n. 689/1981, la presenza di una disposizione normativa che punisce il comportamento non espressamente citato nella fattispecie criminosa, impedisce la possibile configurazione del reato in riferimento a quest'ultima.

Ne deriva, quindi, che il delitto non potrà considerarsi consumato solo in presenza di un mero comportamento omissivo, ma occorrerà appurare un *quid pluris*: la

previa esistenza di detti documenti contabili e la conseguente distruzione da parte del soggetto agente.

L'ultima vicenda analizzata dalla Cassazione

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in materia, con la sentenza n. 12858 depositata il 24 aprile 2020.

Nella vicenda esaminata, un contribuente veniva indagato per aver commesso il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, in quanto all'esito di una **verifica fiscale** gli agenti accertatori non avevano rinvenuto né l'**originale** né la **copia** delle fatture emesse né quelle ricevute in relazione all'attività di impresa svolta.

Nel corso delle indagini l'interessato dichiarava di non aver **mai tenuto le scritture contabili**, ma veniva comunque denunciato. In primo grado era assolto per l'insussistenza del fatto. La Corte di Appello, sul presupposto che il reato contestato non poteva ritenersi insussistente solo sulla base della riferita mancata istituzione delle scritture contabili da parte dell'imputato, riformava la sentenza. La suddetta fattispecie criminosa, secondo i giudici di appello, può essere integrata anche dalla mancata conservazione ovvero dalla distruzione della documentazione contabile inviata

all'impresa, da chi aveva avuto rapporti commerciali. Avverso detta sentenza la difesa proponeva ricorso in Cassazione, che era rigettato.

In via preliminare, i giudici della Corte, hanno chiarito che è cosa ben diversa la **distruzione** o l'**occultamento** delle scritture contabili e dei documenti contabili, dall'omessa tenuta od omessa istituzione delle scritture. Il primo caso, infatti, presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di reddito, senza attribuire **alcuna rilevanza** alla semplice **omessa tenuta** delle scritture contabili, che di fatto, è punita dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Tuttavia, precisa la Corte, l'omessa conservazione degli originali o delle copie delle fatture attive, passive oppure della documentazione fiscale, integra il reato tributario alla condizione che non vi sia la possibilità di ricostruire i rapporti commerciali intercorsi.

Nel caso in esame i verificatori dopo aver ricostruito i rapporti commerciali intrattenuti dall'imputato sulla base della documentazione contabile rinvenuta presso i partners, si recavano presso la sede del contribuente ove non trovavano la documentazione fiscale corrispondente in originale o in copia, la cui tenuta è obbligatoria.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: nuova proroga al 30 settembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha disposto un'ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Lo ha previsto con un provvedimento n. 185115 del 4 maggio 2020, poiché, anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19, sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le previsioni del Decreto fiscale 2020, che ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento n. 185115 del 4 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia riguardante la **consultazione** da parte degli operatori IVA, o degli intermediari dagli stessi delegati, delle fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, nonché da parte dei consumatori finali, le **fatture elettroniche ricevute**.

In particolare, quanto alle modalità con cui l'Agenzia delle entrate **memorizza** e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le **fatture elettroniche** emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute, nel dicembre 2018 è stata prevista l'introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA o un intermediario appositamente delegato ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di "**Consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Successivamente è stato disposto lo **slittamento** di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo **periodo transitorio**, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Il DL n. 124 del 2019 ha previsto nuovi termini per la **memorizzazione** delle **fatture elettroniche** e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere

utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Tra l'altro lo stesso decreto ha stabilito che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di **garanzia** a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite **misure di sicurezza**, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del 3 Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196.

Poiché, anche in considerazione dell'attuale **situazione emergenziale** dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19, sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le nuove norme, l'Agenzia delle Entrate ha disposto una ulteriore proroga al **30 settembre 2020** per l'adesione al servizio di **consultazione** e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 04/05/2020, n. 185115

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sostituzione nella gestione di un fondo: il credito IVA è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante

Nell'ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la SGR subentrante assume la stessa posizione della SGR sostituita, per cui, nel caso in cui la sostituzione avvenga nel corso dell'anno, il credito IVA fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante, la quale ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA indicando nel modulo relativo al fondo tutte le operazioni riferibili alla gestione dello stesso. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 124 del 4 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 124 del 4 maggio 2020 in tema di **sostituzione** nella gestione di un **fondo**.

Secondo quanto dispone il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ciascun

fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei **creditori della società** di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Quindi i fondi comuni d'investimento immobiliari, costituiscono **patrimoni separati** della società di gestione del risparmio. Ne consegue che il fondo comune d'investimento, quale patrimonio separato:

- deve essere tenuto **distinto** dal resto del patrimonio della società di gestione del risparmio o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione;
- è destinatario diretto di effetti giuridici anche se le **attività negoziali** o processuali possono essere espletate esclusivamente dal soggetto che ha istituito e/o gestisce il fondo stesso.

La disciplina dei **fondi comuni d'investimento** immobiliari è contenuta negli articoli 6 e seguenti del decreto-legge n. 351 del 2001, e stabilisce ai fini IVA, che la **società di gestione** è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti.

L'IVA è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla **società** e dai **fondi**.

Da un punto di vista procedurale è la società di gestione del risparmio, in virtù del principio dell'unicità del soggetto passivo d'imposta, a dover:

- presentare un'unica **dichiarazione annuale IVA**;
- effettuare un **versamento cumulativo**, per le somme complessivamente dovute da sé stessa e dai fondi, al quale procede previa compensazione dei saldi IVA rilevati in ciascuna distinta contabilità.

Nell'ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la **SGR subentrante** assume la medesima posizione della SGR sostituita, ragione per cui, nel caso in cui detta sostituzione avvenga nel corso dell'anno, il **credito IVA** fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante, la quale ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA indicando nel modulo relativo al fondo tutte le operazioni

riferibili alla gestione dello stesso, ivi comprese quelle poste in essere nella frazione d'anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione.

Quanto al **credito IVA maturato** dal fondo nell'anno precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione, lo stesso non trova autonoma evidenza nella dichiarazione annuale IVA presentata dalla SGR sostituita dal momento che quest'ultima effettua un versamento cumulativo dell'IVA complessivamente dovuta dalla SGR e dai fondi, previa somma algebrica dei saldi IVA rilevati in ciascuna distinta contabilità.

Di conseguenza, il **credito IVA pregresso** del fondo può, alternativamente:

- rimanere nella **disponibilità della SGR** sostituita confluendo nell'eccedenza annuale IVA, che può essere utilizzata in compensazione, ovvero, in alternativa, essere chiesta a rimborso;
- confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante, al netto, ovviamente, degli utilizzi già effettuati dalla SGR sostituita.

In ogni caso poiché non è possibile dare **autonoma evidenza** del credito IVA in quanto ciò che può essere dichiarato è solo il credito complessivamente maturato della società di gestione del risparmio come risultante dalla precedente dichiarazione, è la SGR subentrante a dover attestare l'esistenza contabile del credito IVA di spettanza del fondo, mediante la produzione all'ufficio competente di idonea documentazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/05/2020, n. 124](#)

Fisco

Quasi un miliardo di dati utilizzati

Precompilata 2020: per il modello 730 invio, integrazioni e modifiche dal 14 maggio

È disponibile da oggi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione dei redditi precompilata: sono oltre 991 milioni i dati messi a disposizione dei contribuenti. Dal 14 maggio fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il modello 730. Per il modello Redditi precompilato, via libera alle modifiche dal 14 maggio; la trasmissione sarà possibile a partire dal 19 maggio e fino al 30 novembre.

Quasi un miliardo di dati nella dichiarazione precompilata 2020, disponibile dal 5 maggio sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per visualizzare il modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell'**area riservata** del sito con nome utente, password e **PIN dei servizi online** dell'Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la **Carta Nazionale dei Servizi**, le **credenziali** rilasciate dall'**INPS** oppure tramite **SPID**. Contribuente e soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.

Il modello 730 potrà essere inviato **dal 14 maggio al 30 settembre**.

Il modello Redditi potrà essere modificato dal 14 maggio, con presentazione **dal 19 maggio al 30 novembre 2020**.

Leggi anche [Modello 730/2020 precompilato disponibile dal 5 maggio. Con qualche novità](#)

Crescono i dati utilizzati dall'Agenzia

Supera quota 991 milioni il numero dei dati messi a disposizione dei contribuenti con la precompilata 2020. L'incremento più marcato si registra nei dati relativi alle **spese sanitarie** (da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019). Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai **premi assicurativi** (oltre 94 milioni, con un incremento di 2 milioni rispetto al 2019). In aumento di oltre un milione anche le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 62,5 milioni. Per i rimborsi delle spese sanitarie si sfiora quota 5 milioni. Sostanzialmente invariati rispetto al 2019 i dati sugli interessi passivi (oltre 8,2 milioni), sui contributi previdenziali (4,6 milioni), sulla previdenza complementare (oltre 4,2 milioni) e sulle spese universitarie (3,5 milioni).

Le novità del 2020

Nella dichiarazione precompilata 2020 aumentano le informazioni sugli **oneri** e sulle **spese deducibili e detraibili**. Fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei **dietisti**, dei **fisioterapisti**, dei **logopedisti**, degli **igienisti dentali**, dei **tecnici ortopedici** e di tante altre categorie di **professionisti sanitari**.

Nel modello precompilato trovano spazio anche le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle **strutture sanitarie militari** e i contributi previdenziali versati all'**INPS** con lo strumento del "Libretto famiglia".

Un'altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l'**erede** di utilizzare il 730, oltre che il modello

Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l'utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 05/05/2020](#)

Lavoro e Previdenza

Le misure allo studio

Nel decreto Maggio bonus da 600 a 1.000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

La bozza del decreto Maggio all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri sembra prorogare i bonus 600 euro erogati dall'INPS, ma con alcune importanti novità. Se restano invariati importi e requisiti per l'indennità relativa al mese di aprile 2020, per la mensilità di maggio la bozza di decreto introduce nuovi specifici criteri di concessione. Così infatti per i professionisti titolari di partita IVA, per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS e per gli artigiani e i commercianti. Estesa poi la platea dei beneficiari a nuove categorie di soggetti dapprima esclusi. Alcune incertezze sussistono, invece, per il bonus per gli iscritti alle Casse di Previdenza professionali.

Il Consiglio dei Ministri si appresta a varare il “**decreto Maggio**” (precedentemente nominato “decreto Aprile”) per rinnovare ed estendere il sostegno al mondo del lavoro nella pandemia da Covid-19 in corso. Dalle bozze in circolazione si evince che tutti i **bonus** verranno confermati ed estesi. In attesa del varo ufficiale, possiamo dire che il testo si rifà alla configurazione delle indennità introdotte dal decreto Cura Italia. Resta qualche incertezza per i **professionisti iscritti alle Casse** di previdenza professionale. Da un lato un'integrazione dello stanziamento originario consentirà di erogare il bonus di marzo anche ai richiedenti che avevano fatto domanda dopo l'esaurimento dei fondi. D'altra parte, per sapere come verranno utilizzate le somme che dovessero residuare, sarà necessario attendere un nuovo decreto attuativo.

Leggi anche Bonus 600 euro, si parte: a chi spettano e come richiederli

Vediamo, di seguito, conferme e novità.

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

L'indennità di 600 euro è stata introdotta dall'art. 27 del decreto Cura Italia ed è stata riconosciuta, per il mese di marzo, a:

- liberi professionisti con **partita IVA attiva** alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla **data del 23 febbraio 2020** e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Entrambe le categorie di lavoratori non dovevano essere titolari di **pensione diretta** (ma vedremo, più avanti, con quale eccezione) e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

L'indennità è stata riconosciuta a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale e personale e il decreto

in corso di approvazione prevede che essa sia erogata anche **per il mese di aprile** ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni.

Per il mese di maggio, invece, la bozza di decreto riconosce una indennità pari a 1000 euro:

- ai liberi professionisti titolari di partita IVA a condizione che abbiano subito una comprovata **riduzione di almeno il 33 per cento del reddito** del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano titolari di rapporti di lavoro la cui **durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020** o che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO

Il bonus di 600 euro è stato previsto, per il mese di marzo, dall'art. 28 del “Cura Italia”, in favore dei lavoratori iscritti alle seguenti gestioni INPS:

- **Artigiani**
- **Commercianti**
- **Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.**

I beneficiari non devono essere titolari di pensione diretta (ma vedremo, più avanti, con quale eccezione) né essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (esclusa la Gestione Separata INPS). Questa indennità è stata riconosciuta a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale e personale.

Anche in questo caso, il decreto riconoscerà il bonus di 600 euro per il mese di aprile, a chi abbia beneficiato del bonus di marzo.

Per il mese di maggio 2020 il decreto introduce una **indennità di 1000 euro** legata a requisiti reddituali a favore delle medesime categorie di lavoratori, che in osservanza dei provvedimenti contrasto alla pandemia, sono stati costretti a cessare l'attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il **33% del fatturato o dei corrispettivi del secondo bimestre**

2020, rispetto a quelli del secondo bimestre 2019.

A tal fine il soggetto dovrà autocertificare il dato in sede di domanda all'INPS.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L'articolo 29 del "Cura Italia" ha previsto un bonus di 600 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. A condizione che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. Il decreto prevede il rinnovo del bonus per il mese di aprile ai medesimi beneficiari.

Il nuovo decreto rinnova l'indennità anche per il mese di aprile 2020 ed estende la platea includendo tra i percettori i **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto stesso, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente o NASPI, alla data della sua entrata in vigore.

Per il mese di maggio 2020 invece viene riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro solo per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI, alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso bonus (con le medesime incompatibilità) è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel predetto periodo.

Indennità per i lavoratori dello spettacolo

L'articolo 38 del "Cura Italia" ha previsto un bonus di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno **30 contributi giornalieri** versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- **reddito non superiore a 50.000 euro** nell'anno 2019;
- non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Il decreto Maggio, confermando l'incompatibilità con pensione e rapporto di lavoro in corso, ha rinnovato il bonus per i mesi di aprile e maggio ampliando la possibilità di accesso agli iscritti al predetto Fondo con:

- almeno 15 contributi giornalieri versati nell'anno

2019 al medesimo Fondo

- da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Bonus per nuove categorie prima non tutelate

Per coprire categorie di lavoratori originariamente non inserite nel "Cura Italia", il decreto riconosce un'indennità di 600 euro ciascuna per i mesi di aprile e maggio, alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro:

a) lavoratori dipendenti **stagionali** appartenenti a settori **diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) **lavoratori intermittenti** (artt. 13-18 del D. Lgs. 81/15), che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di **contratti di lavoro autonomo occasionali** ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio** con relativo reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS al 23 febbraio 2020.

Tutti i lavoratori sopra indicati, alla data della domanda di bonus non devono:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- b) titolari di pensione.

Caratteristiche comuni a tutti i bonus

Il decreto dispone che ognuna delle suseposte indennità non concorre alla **formazione del reddito** e sarà erogata, **a domanda, dall'INPS** in unica soluzione, nel limite di spesa dei fondi che verranno stanziati (ad oggi non noti).

In modifica di quanto previsto dal "Cura Italia" le indennità del decreto aprile sono riconosciute anche ai **percettori di reddito di cittadinanza**, fino al raggiungimento della somma complessiva (RdC+bonus) di 600 euro.

Le indennità sopra descritte non sono cumulabili tra

loro e con quella prevista dall'art. 44 del "Cura Italia" (reddito di ultima istanza) ma - a differenza di quanto previsto dal Cura Italia ed a precisazione delle norme di dettaglio - il decreto aprile dispone che esse sono compatibili con la percezione dell'**assegno ordinario di invalidità** (legge n. 222/84).

Si precisa, infine, che dall'entrata in vigore del decreto, non sarà più possibile richiedere i bonus di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del "Cura Italia".

Quale sorte per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza?

L'art. 44 ed il decreto interministeriale attuativo (28 marzo 2020) hanno previsto un bonus una tantum per il mese di marzo di 600 euro, a carico del Ministero del Lavoro, rivolto - tra gli altri - ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Questo bonus ha subito mutamenti di disciplina in corso ed ha scontato uno stanziamento largamente insufficiente rispetto al numero di richiedenti aventi diritto. Ora, il decreto Maggio, per un verso sembrerebbe quadruplicare lo stanziamento originario, da 300 milioni (per 2/3 destinati ai citati professionisti) ad **800 milioni complessivi** per il reddito di ultima istanza.

Per altro verso ha istituito una "Nuova indennità" per i medesimi soggetti tutelati dal citato art. 44. Tuttavia, la formulazione del testo non entra nel merito - se non per escludere dai percettori i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i pensionati. Sarà, quindi, necessario attendere il **nuovo decreto interministeriale attuativo** per comprendere portata e misura di tale nuovo bonus. Con l'auspicio che - a differenza del mese di marzo - il provvedimento sia esaustivo e venga emanato con celerità.

Lavoro e Previdenza

Nuovi controlli e nuove criticità

Emergenza Covid-19 e fase 2: come riorganizzare la privacy in azienda

di Fabio Nardoni - Avvocato, Legalitax Studio Legale e Tributario

Con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19 introdotta dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, le imprese si accingono ad affrontare la sfida della progressiva riapertura delle aziende e della ripresa delle attività. Il nuovo e mutato contesto economico e sociale comporta considerevoli ricadute in tema di trattamento dei dati personali in vari ambiti quali quello sanitario, lavorativo e privato. Uno dei profili di maggiore criticità è senz'altro rappresentato dall'introduzione di controlli e verifiche sullo stato di salute dei dipendenti (o di terzi) al momento dell'accesso e durante la permanenza nei luoghi di lavoro. Come cambia, quindi la privacy compliance e quali sono le figure professionali chiamate a riorganizzare e a gestire i nuovi flussi di dati?

Le disposizioni normative emanate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da **Covid-19** hanno comportato, già dalla prima fase dell'emergenza sanitaria, considerevoli **ricadute** in tema di **trattamento dei dati personali** in vari ambiti quali quello sanitario, lavorativo e privato.

Sicuro rilievo rispetto alle norme in materia di trattamento dei dati personali, assumono le nuove modalità operative adottate dalle imprese per adeguarsi al mutato scenario normativo e sociale, sia nell'ambito dei **rapporti** con i propri **dipendenti e collaboratori** (es. lavoro a distanza) che in relazione ai rapporti con i propri **clienti** (es. implementazione di nuove modalità di marketing, e-commerce, etc.).

Il rientro in azienda: necessità di nuovi controlli sui lavoratori

Uno dei profili di maggiore criticità è senz'altro rappresentato dall'introduzione di controlli/verifiche sullo **stato di salute** dei dipendenti (o di terzi) al momento dell'**accesso** e durante la **permanenza** nei **luoghi di lavoro**, peraltro già oggetto del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, sottoscritto dalle parti sociali in esecuzione delle raccomandazioni governative contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020 e dei nuovi Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, condivisi tra il Governo e le parti sociali, di cui agli Allegati 6 (ambienti di lavoro), 7 (cantieri) e 8 (trasporto e logistica) al nuovo DPCM del 26 aprile 2020.

Tra gli **strumenti di contenimento** del contagio di cui ai suddetti Protocolli, oltre a quelli diretti a ridefinire le modalità concrete di organizzazione del lavoro, è stata infatti prevista la possibilità di adottare alcune **misure di controllo**, come, ad esempio, la possibilità di verificarne lo stato di salute mediante la rilevazione della **temperatura corporea** al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro o di richiedere il rilascio di una

dichiarazione di non provenienza da zone a rischio contagio o di assenza di contatti con soggetti risultati positivi nei 14 giorni precedenti.

Nuove criticità legate al consenso e al trattamento dei dati

Inoltre, il datore di lavoro potrebbe venire in contatto con dati personali particolari del dipendente in caso di gestione di situazioni in cui il lavoratore lamenti, durante la permanenza sul luogo di lavoro, una sintomatologia compatibile con l'infezione da Covid-19. Il trattamento di questi dati personali, pur trovando fondamento giuridico - anche in assenza di consenso - nel necessario contemperamento dei diritti degli interessati con altri diritti personali fondamentali (ai sensi degli articoli 6 e 9 del GDPR, in presenza di disposizioni nazionali autorizzative) dovrà in ogni caso essere **organizzato e gestito nel rispetto di alcuni principi fondamentali** relativi, tra l'altro:

- I. all'obbligo di fornire agli interessati una specifica informativa chiara, precisa e circostanziata sulle finalità del trattamento,
- II. alle modalità e alla durata del trattamento in questione e
- III. alla conformità con i principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità del trattamento medesimo (come precisato dal Gruppo di Studio Europeo in materia di Privacy, intervenuto sul punto con la dichiarazione resa il 19 marzo 2020).

Cambia l'organizzazione del lavoro: smart working e nuova privacy compliance

Tanto nel contesto di sospensione delle attività fino ad oggi preponderante, quanto nella fase di graduale "riapertura" delle attività produttive e commerciali introdotta dal DPCM 26 aprile 2020, le imprese sono e saranno tenute ad adottare particolari **modalità organizzative del lavoro** al fine di limitare i rischi di contagio, funzionali, ad esempio, a garantire la salubrità

degli ambienti e il distanziamento sociale.

Le norme emergenziali emanate (e i Protocolli condivisi sopra citati) hanno inoltre inteso **privilegiare** (ove compatibile con la struttura organizzativa aziendale) il ricorso, anche in via straordinaria, allo **smart working** o, più in generale, al **lavoro a distanza**.

Oltre alle inevitabili implicazioni giuslavoristiche (ad es. in relazione al divieto di controllo a distanza dei lavoratori mediante software o altri strumenti), tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa determina la necessità di gestire alcune problematiche in materia di trattamento dei dati personali (sia dei dipendenti, che dei clienti e/o terzi i cui dati vengano trattati dai lavoratori **al di fuori** dai locali dell'**azienda**), che dovrà in ogni caso essere organizzato ed effettuato nel rispetto dei principi di minimizzazione, adeguatezza e pertinenza di cui al GDPR.

Figure aziendali coinvolte nella messa a punto dei nuovi flussi e processi

Nell'ottica della **privacy compliance**, le imprese devono quindi opportunamente procedere, con il coinvolgimento del **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)** ove nominato, ad una (ri)valutazione (c.d. **Privacy Impact Assessment**) dell'adeguatezza, anche ai sensi dell'art. 32 del GDPR, delle misure tecnico-organizzative e di sicurezza in relazione al lavoro a distanza, verificando, integrando e **portando a conoscenza dei dipendenti** (anche tramite opportuna formazione integrativa) ad esempio:

- I. il regolamento aziendale per l'utilizzo dei sistemi informatici e dei devices aziendali;
- II. le regole per l'utilizzo lavorativo di devices personali dei dipendenti (c.d. policy BYOD) e per l'adozione dei necessari sistemi di sicurezza;
- III. le regole e le modalità tecniche per l'accesso in sicurezza degli smart workers alla rete aziendale;

IV. l'autorizzazione ai dipendenti al trattamento di dati fuori dai locali aziendali e le relative istruzioni tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati;

V. il registro dei trattamenti.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**, ove nominato ai sensi del GDPR, ha svolto nella fase di lock-down e continuerà a svolgere nella c.d. "Fase 2" un'importante funzione rispetto alla privacy compliance aziendale, fornendo **supporto** al Titolare nella progettazione e nel coordinamento di **nuovi flussi di dati** che si rendano necessari o opportuni ed esercitando attività di **vigilanza** sulla loro regolare gestione. Il RPD ed il Titolare devono quindi cooperare per rendere anche gli strumenti organizzativi di contenimento del contagio **conformi** alla **normativa** in materia di trattamento dei dati personali, tenuto conto della specificità e della complessità che caratterizzano ogni realtà produttiva.

RPD risorsa per la ripresa del business?

Inoltre, in tali circostanze, il RPD potrebbe essere considerato una risorsa per organizzare e pianificare la ripresa del business e la riconquista del mercato, magari proprio con quei nuovi strumenti informatici di trattamento di dati personali che oggi la tecnologia offre. Ove per adeguarsi al mutato contesto normativo e sociale si effettui una riorganizzazione dell'attività aziendale che dia luogo alla modifica della natura o dei rischi dei trattamenti effettuati e/o ad un rilevante incremento dei relativi flussi, potrebbe peraltro rendersi opportuna per il Titolare una **nuova verifica** dei **presupposti** che rendono **obbligatoria**, ai sensi del GDPR, la **nomina** di un **RPD**.

In un così delicato contesto, pertanto, le imprese dovranno opportunamente organizzarsi per far fronte al cambiamento, senza mai perdere di vista la *privacy compliance* anche nell'eventuale ri-progettazione delle proprie attività.

Lavoro e Previdenza

Dal Cura Italia al decreto Maggio

Contratti a termine: proroghe e rinnovi tra vantaggi e criticità

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottorinalavoro.it

Il decreto Cura Italia, convertito con modificazioni in legge, "congela" il divieto di rinnovare o prorogare contratti di lavoro a termine per il periodo di fruizione della cassa integrazione, bloccando, allo stesso tempo, anche la sanzione prevista e che dispone la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro. Medesima apertura è prevista anche per l'utilizzo della somministrazione di lavoro. Il decreto, purtroppo, non sblocca il divieto per i contratti di lavoro intermittente. Al di là delle criticità della norma, si registra un'apertura: la bozza del decreto Maggio sospende, infatti, il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 27/2020, di conversione del **decreto "Cura Italia"**, è ora possibile prorogare e rinnovare **contratti a tempo determinato**, bypassando la regola generale che prevede un divieto all'apposizione di un termine al contratto di lavoro qualora l'azienda abbia in corso, nelle medesime unità produttive, una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di **cassa integrazione guadagni**.

Deroghe al divieto: ambito di applicazione

La disposizione, contenuta nell'articolo 19-bis, va a "congelare" il suddetto divieto (previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 81/2015) per il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale, bloccando, allo stesso tempo, anche la sanzione ivi prevista e che dispone la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro.

Medesima apertura è prevista anche per l'utilizzo della **somministrazione di lavoro**. Anche in questo caso, le aziende potranno rinnovare o prorogare contratti di somministrazione durante il periodo di fruizione della Cassa integrazione per COVID-19, superando il divieto ordinariamente imposto dal legislatore e contenuto nell'articolo 32, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo n. 81/2015.

La norma, purtroppo, non sblocca il medesimo divieto per i **contratti intermittenti**. Infatti, il legislatore del Jobs Act ha inserito un analogo divieto, all'utilizzo di questa forma contrattuale, nel caso in cui l'azienda utilizzi la cassa integrazione guadagni. In questo caso, quindi, eventuali termini previsti per i contratti intermittenti in essere, non potranno essere prorogati o rinnovati.

Leggi anche Cassa integrazione Covid-19: sanatoria per i contratti a termine rinnovati o prorogati

Rinnovo dei contratti

Oltre a questa dimenticanza, la disposizione contiene dei lati oscuri che è il caso di evidenziare, al fine di porli sotto la lente di ingrandimento e richiedere

all'ente preposto (Ministero del Lavoro) i dovuti chiarimenti in merito.

La ratio della norma è evidentemente quella di dare continuità ai rapporti di lavoro flessibili, quali quelli a tempo determinato ed in somministrazione a termine, al fine di evitare, in questo periodo di crisi, che i lavoratori si possano trovare privi di qualsiasi tutela indennitaria.

In quest'ottica, ritengo che quando si parla di **rinnovo**, detta possibilità vada interpretata nel senso di dare continuità ai rapporti di lavoro che non possono essere prorogati, in quanto si è raggiunto il **massimale di proroghe a disposizione** (massimo 4, così come prescritto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 81/2015). Ciò in quanto non penso ci possa essere una liberatoria all'assunzione anche di ex lavoratori a termine, magari con rapporti terminati da alcuni anni, al fine di realizzare una sorta di mera sostituzione di lavoratori in Cassa integrazione. Questa interpretazione restrittiva è ancora più evidente per il fatto che la norma prevede anche il **blocco dello "stop&go"**. In pratica, il rinnovo del contratto a termine sarà possibile solo in continuità con il precedente contratto.

La mia è solo una interpretazione di buon senso, proprio per evitare che vi siano abusi sull'utilizzo, durante il periodo di fruizione della CIG, di queste forme contrattuali che possono essere utilizzate lasciando, nel contempo, i propri lavoratori in Cassa integrazione.

Interpretazione autentica

E passiamo ad una altra possibile criticità. Il titolo dato alla norma (articolo 19-bis) è il seguente: "Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine". Quindi, secondo il legislatore, la disposizione fornisce una interpretazione autentica sull'utilizzo di queste due tipologie contrattuali durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (articoli da 19 a 22 del decreto "Cura Italia"). Non è assolutamente così. Il legislatore ha ritenuto, per le

considerazioni sopra fornite, di “alleggerire” le regole previste ordinariamente per l'utilizzo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Non si tratta di una interpretazione autentica, in quanto non vi è alcun contrasto interpretativo da dirimere, bensì si tratta di una **nuova disposizione normativa** che va a sospendere, a determinate condizioni, un divieto ordinariamente previsto per le casistiche indicate dall'articolo 20, del TU sui contratti di lavoro. Ciò sta a significare, a mio avviso, che l'articolo 19-bis **non potrà sanare** eventuali proroghe o rinnovi avvenuti prima della vigenza della norma, in quanto la disposizione **non ha efficacia retroattiva**, come, invece, avrebbe avuto una norma realmente interpretativa. In definitiva, a mio avviso, non si potrà sanare il passato. Contratti prorogati o rinnovati in vigenza del divieto potranno prevedere la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Ancora più evidente è l'impossibilità di stipulare **nuovi contratti a tempo determinato** o in somministrazione a termine. La norma, infatti, non consente l'attivazione di nuovi rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto di lavoro a termine con l'azienda.

Causali

Altra criticità, presente nel disposto normativo, è quella relativa all'applicazione della causale. Infatti, per quanto il legislatore abbia allargato le maglie delle regole sui rapporti a termine, per fare in modo che le aziende potessero proseguire rapporti di lavoro in scadenza, non ha pensato ad escludere anche gli altri vincoli previsti per l'utilizzo di queste forme contrattuali. Infatti, il contratto di lavoro (anche in somministrazione) va motivato. Cioè **va indicata una delle causali** previste dalla normativa (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015). Ciò andrà obbligatoriamente fatto, pena la **trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro**, nei seguenti casi:

- **Proroga** - qualora il contratto di lavoro superi complessivamente i 12 mesi, dalla sua istituzione,
- **Rinnovo** - sempre. In questo caso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17/2018, viene considerato rinnovo anche qualora il lavoratore abbia avuto un pregresso rapporto in somministrazione con l'azienda, e viceversa.

Stesso discorso riguarda gli altri vincoli che soggiacciono al contratto a termine. Tra questi, il limite massimo di lavoratori a termine, in percentuale rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, e la durata massima complessiva che il lavoratore può avere in azienda.

Le novità del decreto Maggio

Termino con una considerazione positiva. All'interno della bozza del decreto Maggio è prevista una norma che contempla la sospensione del **contributo addizionale** per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto (articolo 33). Si tratta del contributo dello 0,50%, previsto dal cd. Decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018).

Anche in questo caso, purtroppo, è auspicabile un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, ciò in quanto il contributo in questione è stato definito, con circolare n. 17/2018, dal Ministero del Lavoro quale “crescente” ad ogni rinnovo. Quindi, qualora vi sia un rinnovo, la contribuzione addizionale da non applicare sarà **solo lo 0,50%** di quest'ultimo contratto ovvero anche gli ulteriori 0,50% che l'ultimo rinnovo si porta dietro?

Per chiarezza, è il caso di fornire le due versioni, in caso di secondo rinnovo di un contratto a termine. Ordinariamente dovrei applicare il 2,40% dato dal 1,40% di contribuzione maggiorata e dallo 0,50% di contribuzione addizionale, moltiplicato per i **2 rinnovi**. Queste le possibili opzioni, con l'introduzione di questa esenzione:

1. **1,90%**, dato dal 1,40% e dallo 0,50% che mi porto dal 1° rinnovo,
2. **1,40%**, dato dall'applicazione della sola contribuzione maggiorata, in quanto il decreto aprile ha previsto la disapplicazione di tutto il contributo addizionale, anche quello riportato dai precedenti rapporti a termine.

Propendo per la seconda opzione, avendo la norma parlato di disapplicazione del “contributo addizionale”.

Webinar d'autore per Consulenti del Lavoro e HR Wolters Kluwer, in collaborazione con **Dottrina Per il Lavoro**, ti invita al ciclo di **incontri live gratuiti** dedicati ai **professionisti del lavoro** e agli **HR manager**. Gli incontri, tenuti da **Roberto Camera**, analizzano temi di attualità come cassa integrazione, controlli ispettivi nelle aziende e congedi parentali. Il **primo** di questi incontri è dedicato al tema **“Agevolazioni per i lavoratori durante la fruizione della Cassa integrazione”**.

Nel corso del webinar si analizzeranno le **novità** sulle agevolazioni per i lavoratori e sulle **norme a salvaguardia dell'occupazione** introdotte dal decreto **Cura Italia**, così come modificato dalla legge di conversione. Inoltre, si forniranno **anticipazioni** sulle disposizioni previste dal decreto Maggio.

Programma:

- L'erogazione del **Premio per le presenze in azienda**: a chi spetta e come calcolarlo;
- Le possibilità di **proroga e rinnovo** dei contratti a

termine e in somministrazione;

· I **divieti di licenziamento** (collettivo e per GMO).

Ti aspettiamo **Venerdì 8 maggio 2020, ore 14.00-15.00**

La partecipazione è gratuita, [iscriviti qui!](#)

In fase di **accreditamento** presso l'Ordine dei

Consulenti del Lavoro per **1 CFP**.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Dal Ministero dell'Interno

Covid-19: nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio

Nonostante dal 4 maggio l'autocertificazione non sarà più indispensabile per alcuni spostamenti, il Ministero dell'Interno ha reso disponibile il nuovo modello di autodichiarazione, scaricabile oppure compilabile direttamente sul sito. Il Ministero ha comunque precisato che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. Come sempre, gli operatori di polizia avranno comunque dei moduli che potranno essere compilati al momento dalle persone al momento del controllo. Formalmente gli spostamenti devono ancora essere giustificati con il modulo, in ogni caso il governo ha specificato che per chi va al lavoro si potrà esibire un tesserino e potrebbe non servire per andare a fare sport o al parco. Anche i controlli saranno più mirati ad evitare assembramenti.

È disponibile on line, sul **sito del Ministero dell'Interno**, il **nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti dei cittadini all'interno di tutto il territorio nazionale dal 4 maggio 2020**. Può essere ancora utilizzato il **precedente modello barrando le voci non più attuali**. L'autodichiarazione è in possesso degli **operatori di polizia** e può essere compilata al momento dei controlli mirati ad **evitare assembramenti**. Per **andare al lavoro** non è più necessario compilare il modello di autocertificazione, se si sarà in possesso di un tesserino o della lettera del datore di lavoro. E' necessaria la compilazione se, invece, si devono effettuare **visite mediche ai congiunti** indicando il grado di parentela, ma non l'identità della persona che si va a trovare per tutelare la privacy.

Le informazioni richieste

Nel nuovo modulo il cittadino deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali come peraltro avveniva anche nell'autocertificazione precedente. Resta, poi, confermata l'esigenza per chi compila il modello di dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19. La persona sottoposta al controllo dovrà quindi indicare il luogo dal quale è iniziato lo spostamento e l'indirizzo di destinazione.

Resta valida anche la precedente versione

Sono quindi riportate le quattro motivazioni che possono determinare lo spostamento: **comprovate**

esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; motivi di salute. Si lasciano poi sei righe in bianco in cui il cittadino può **specificare la ragione dello spostamento**. Resta comunque valida, per chi l'ha stampata, anche la **vecchia versione dell'autocertificazione**. In questo caso sarà sufficiente eliminare alcune informazioni: alla voce "assoluta urgenza" potrete barrare la dicitura "per trasferimenti in Comune diverso", mentre a quella successiva "situazioni di necessità" andrà cancellato l'intero contenuto incluso nella parentesi, vale a dire il riferimento a "spostamenti all'interno dello stesso Comune e che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere". Infine, se presente, bisognerà barrare anche la parte presente sotto le righe bianche dedicata alla dichiarazione della persona sottoposta al controllo.

Se non si ha la stampante a casa, si potrà anche ricopiare a mano. Il modulo deve essere presentato in ogni caso di controllo, in **forma cartacea**.

Il dichiarante deve indicare, inoltre, oltre alla residenza anche il **domicilio**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Interno, modello di autocertificazione 04/05/2020.

Lavoro e Previdenza

Comunicato Stampa INPS-INAPP

Covid-19: settori e lavoratori ancora bloccati dopo il 4 maggio

Con il Comunicato Stampa l'INPS annuncia che i settori essenziali che dal 4 maggio riprendono l'attività sono quelli in cui sono impiegati lavoratori più stabili e meglio retribuiti. Al contrario, i lavoratori nei settori bloccati presentano caratteristiche di maggiore fragilità nel mercato del lavoro; donne, giovani, temporanei, part time, lavoratori in piccole imprese. Rispetto a quelle rimaste aperte dopo i precedenti provvedimenti, le regioni del nord registrano una quota maggiore di occupati in settori riattivati. Il lavoro nei settori riattivati è caratterizzato da minore vicinanza fisica tra i lavoratori e da una più elevata propensione a lavorare da casa, riducendo il rischio di contagio.

I settori ancora bloccati dopo il 4 maggio sono caratterizzati dalla presenza di lavoratori con meno garanzie. **I settori riaperti** presentano modalità lavorative

che garantiscono **minore rischio di contagio**: i comparti dove il lavoro è caratterizzato da **alta vicinanza fisica** sono stati riattivati in misura contenuta, o non sono stati riattivati affatto; dove la riapertura è stata più consistente la possibilità di svolgere le mansioni lavorative da casa risulta più elevata.

È quanto emerge da una ricerca che la Direzione centrale Studi e Ricerche dell'**INPS** e la Struttura Lavoro e Professioni di **INAPP** hanno congiuntamente condotto allo scopo di evidenziare le differenze individuali e strutturali fra l'insieme dei lavoratori che sono impiegati nei **settori essenziali** e quelli che operano nei settori ancora bloccati.

E' cresciuta l'incidenza dei lavoratori fragili presenti nel mercato del lavoro, come le **donne**, che sono il 56% del totale dei lavoratori bloccati dal 4 maggio, i **lavoratori temporanei**, i **lavoratori part time**, i **giovani**, gli **stranieri**, i **lavoratori impiegati presso piccole imprese**.

Si tratta di lavoratori che hanno **livelli medi dei salari annui e settimanali** decisamente inferiori rispetto ai lavoratori dei settori considerati essenziali. Se si considera il salario medio settimanale il differenziale è del 43%. La forte differenza fra il **salario totale annuo** e il salario settimanale è spiegata da una instabilità lavorativa decisamente superiore nei settori bloccati, dove il numero medio di settimane lavorate nell'anno è pari a 19 contro le 31 nei settori essenziali.

I settori economici che contribuiscono maggiormente ai differenziali evidenziati sono '**Alloggio e Ristorazione**', con una quota di attività bloccate dell'82%, '**Attività artistiche e sportive**', totalmente bloccato, e '**Altre attività di servizi**' (41% di bloccati), settori che mostrano salari medi annuali, settimanali e **settimane lavorate** di gran lunga inferiori rispetto ai valori nazionali.

Per quanto riguarda la **distribuzione territoriale**, la quota di occupati in settori riaperti è maggiore nelle **regioni e nelle province del nord**, soprattutto nel nord ovest che hanno registrato una diffusione più elevata del **Covid-19**, circostanza che può destare preoccupazione. Nelle grandi città, dove sono maggiori le preoccupazioni per gli spostamenti lavorativi attraverso i mezzi pubblici, si rileva una incidenza minore dei settori riattivati.

I settori dispensati dal blocco delle attività presentano un livello medio di vicinanza fisica nello svolgimento delle mansioni minore rispetto a quello dei settori bloccati, mentre il livello della propensione a lavorare da casa, in **smartworking**, risulta più elevato.

In conclusione, se da un lato la scelta dei settori che saranno bloccati dopo il 4 maggio coinvolge lavoratori

che presentano caratteristiche di maggiore fragilità nel mercato del lavoro, dall'altro tale scelta appare supportata dal fatto che i settori bloccati presentano indici di rischio di contagio più elevati, giustificando la **maggiore cautela e attesa prima della riapertura più estesa**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, Comunicato Stampa 04/05/2020,

Lavoro e Previdenza

Dal Ministero del Lavoro

Covid-19: formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito, una nuova FAQ che riguarda gli obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dal Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.

La **formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro** rappresenta un tema vasto disciplinato da diversi riferimenti legislativi che impongono specifici percorsi formativi e diverse scadenze per l'**aggiornamento**.

Il mancato rispetto delle **scadenze formative** di legge è sanzionato.

In considerazione della **situazione eccezionale**, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare

e prevenire il contagio da **COVID-19**, in coerenza con il principio introdotto dal **Decreto-legge n. 18 del 2020** si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'**obbligo di completare** l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle **attività formative in videoconferenza** esclusivamente con **modalità sincrona**, ad esclusione della **parte pratica** dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i **docenti**, ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico e la possibilità di formulare domande.

Nei corsi per la sicurezza sul lavoro si distinguono quelli a **rischio basso, medio e alto**.

Per individuare il livello di rischio aziendale è bene affidarsi a professionisti qualificati. Non sempre, infatti, è sufficiente la corrispondenza tra codice ATECO e le classificazioni riportate dall'Accordo Stato-Regioni: ci sono imprese considerate a rischio basso, ma al cui interno sono previste mansioni considerate come altamente rischiose.

Così come i corsi sulla sicurezza, anche i rispettivi **aggiornamenti** sono **obbligatori**.

La legge prevede che, nel quinquennio successivo al primo corso, il datore di lavoro debba far svolgere ai propri dipendenti un totale di 6 ore di aggiornamento, indipendentemente dalla classe di rischio.

L'**Accordo Stato-Regioni** precisa che queste ore dovrebbero esser distribuite più o meno uniformemente nei cinque anni successivi alla precedente formazione, anche se, di fatto, il corso di aggiornamento viene spesso svolto per intero prima della scadenza.

È importante, dunque, ricordarsi che gli **obblighi del datore di lavoro** non si estinguono con la frequentazione dei **corsi di formazione** da parte dei **dipendenti**: fare attenzione agli aggiornamenti, nel **quinquennio seguente**, è un altro aspetto da tenere bene a mente.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, e il cambiamento dei ritmi lavorativi, usufruire dei corsi sulla sicurezza in modalità e-learning è un ottimo modo per facilitare la formazione dei lavoratori e, al tempo stesso, venire incontro alle loro esigenze.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Dai Consulenti del Lavoro

Legge n. 27/2020: sospensione di contributi, cartelle di pagamento e avvisi di addebito

L'art. 1 della legge n. 27/2020, di conversione del decreto "Cura Italia" ha abrogato i numerosi decreti legge emanati pur mantenendo validi gli atti ed i provvedimenti adottati così come gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 11/2020, prende in esame le misure inerenti la sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria previste nella citata normativa, nonché quelle riguardanti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito emessi dagli Agenti della Riscossione al fine di farne una trattazione organica e utile che distingue destinatari, contenuti e termini di scadenza delle sospensioni oltre alle indicazioni emanate da INPS e INAIL.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, ha validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 11/2020, esamina le misure inerenti la **sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** previste, nonché quelle riguardanti le **cartelle di pagamento** e gli **avvisi di addebito emessi dagli Agenti della Riscossione** al fine di farne una trattazione organica e utile che distingue destinatari, contenuti e termini di scadenza delle sospensioni oltre alle indicazioni emanate da **INPS** e **INAIL**.

Sospensione contributi

- Il decreto legge n. 9/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile nei comuni individuati come "**zona rossa**" e per le **imprese turistico-ricettive**, per le **agenzie di viaggio e turismo** e i **tour operator** che hanno **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato**;

- il decreto legge 18/2020 ha esteso l'applicazione delle disposizioni a coloro i quali gestiscono **teatri**,

ricevitorie lotto, musei, biblioteche, asili nido, assistenza sociale, ristorazione, pasticceria, gelateria e bar, oltre alla sospensione dal 2 marzo al 31 maggio per le **federazioni sportive nazionali**, per le **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**;

- il decreto legge 23/2020 ha previsto che la sospensione dei versamenti da **autoliquidazione** relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria per gli **esercenti attività di impresa, arte o professione** con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, opera solo se, nei mesi di marzo e aprile 2020, si è verificata una **diminuzione di almeno il 33% del fatturato e dei corrispettivi rispetto agli stessi mesi di marzo e aprile 2019**. Del 50% per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni di euro;

- i versamenti, indipendentemente dall'ammontare del fatturato/ricavi o compensi, sono sospesi anche per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. La sospensione vale anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affermato, con la nota 2839 del 20 marzo, che la sospensione contributiva comprende i versamenti degli importi relativi alla **quota a carico dei lavoratori**, anche se trattenuta. Sono sospesi, inoltre, i versamenti relativi ai **piani di ammortamento** emessi sulle dilazioni già concesse e la contribuzione da versare al **Fondo di Tesoreria**.

Restituzione dei contributi sospesi

I versamenti sospesi, ai sensi del decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica rata al 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionale, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche il termine è il 30 giugno 2020 o cinque rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020.

Cartelle di pagamento e avvisi di addebito

Il decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, sospende i termini di versamento, in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dal 21 febbraio per i residenti nei comuni individuati come "zona rossa"), derivanti da cartelle di

pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da avvisi di addebito.

I versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e per la relativa sospensione non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

La validità del DURC

Ai sensi del decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, confermato dal messaggio n. 1374 dell'INPS, tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi**, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro **validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**, compreso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, denominato **Durc On Line**.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Nuove opportunità

Liquidità alle imprese: l'intervento del professionista può agevolare la concessione

di Vincenzo Morelli - Dottore commercialista e revisore legale in Ravenna

L'erogazione dei finanziamenti di grande importo garantiti dallo Stato, secondo quanto previsto dal decreto Liquidità, richiede valutazioni nella fase iniziale che la banca non è sempre in condizioni di effettuare, nel miglior modo, per la mancanza di dati. E' il caso soprattutto della verifica sulla possibile situazione di difficoltà dell'impresa al 31 dicembre 2019, senza il bilancio 2019 già approvato, che potrebbe vanificare la richiesta di liquidità. In questo scenario, pur non richiesta espressamente dalla norma, assume un'importanza significativa l'attestazione di un esperto in materia di controllo contabile o di crisi d'impresa, che oltre a fornire un'immagine molto positiva dell'azienda nei confronti della banca potrebbe agevolare l'analisi della pratica, favorendo il rapido completamento dell'iter che porterà all'erogazione del finanziamento.

Con il **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020), il Governo ha avviato una prima iniziativa finalizzata ad assicurare **liquidità alle imprese**, con sede in Italia, per superare la situazione di crisi derivante dalla crisi che ha fatto seguito alle iniziative di contenimento dell'epidemia Covid-19.

L'erogazione di liquidità avverrà con la concessione di finanziamenti da parte del sistema bancario entro il 31 dicembre 2020, con garanzia del **Fondo di Garanzia PMI** o di **SACE S.p.A.**, azienda pubblica specializzata nel settore assicurativo-finanziario, partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti. In quest'ultimo caso l'operazione sarà coperta da una contro garanzia da parte dello Stato.

Leggi anche

I finanziamenti saranno erogati entro il limite massimo del maggior valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa o il doppio dei costi del personale dell'impresa con garanzia nella misura del 100% da parte di SACE o del Fondo di Garanzia.

Analizzando l'intervento di SACE per finanziamenti di importi superiori, destinati ad una platea di imprese di maggiori dimensioni, la garanzia si ridurrà al 90, 80 o 70 per cento, in considerazione delle caratteristiche delle medesime sulla base del numero dei dipendenti e del fatturato realizzato.

Escludendo, perciò, le realtà di minori dimensioni per le quali, in presenza di garanzia integrale, l'erogazione del finanziamento dovrebbe avvenire con una tempistica piuttosto rapida, per le operazioni più importanti ci potrebbero essere ostacoli lungo il percorso.

Finanziamenti e capacità economico-finanziaria del richiedente

I finanziamenti di **importi più elevati** erogati dal sistema bancario avranno una **garanzia parziale** e l'eventuale mancato pagamento graverà, almeno in parte, sul soggetto erogatore.

In questi casi, risulterà necessario, perciò, l'esame della posizione economico-finanziaria del richiedente per verificare le sue **capacità di rimborso**, come ordinariamente previsto in ambito bancario.

Per le pratiche di importo superiore al minimo la tempistica dell'erogazione dovrà tenere conto, quindi, delle **procedure interne delle singole banche**.

Nella gestione di tutte queste pratiche agevolate (comprese quelle con garanzia al 100%), garantite da SACE e dallo Stato, le banche dovranno adottare, tuttavia, le necessarie procedure utili ad evitare l'**inapplicabilità della garanzia** offerta dal D.L. n. 23/2020.

Rilascio della garanzia e criticità

Tra le condizioni richieste per il rilascio della garanzia, contenute nell'art. 1 del decreto Liquidità, è previsto che la garanzia stessa riguardi finanziamenti erogati a favore di imprese che, al 29 febbraio 2020, non risultavano presenti tra i clienti con esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea e che, al 31 dicembre 2019, non rientravano nella **categoria delle imprese in difficoltà**, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Quest'ultima condizione è quella che presenterà le criticità principali nella fase iniziale di valutazione della richiesta di finanziamento perché la banca non sarà nelle condizioni di conoscere l'eventuale **situazione di difficoltà** dell'impresa al **31 dicembre 2019** senza il bilancio 2019 già approvato.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, all'articolo 2 punto 18, con una articolata descrizione, definisce le imprese in difficoltà precisando che, per le imprese diverse dalle PMI (quelle che in larga misura saranno interessate ai finanziamenti con minori garanzie), il presupposto si realizza qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile

dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Per l'erogazione del finanziamento, quindi, avrà un'importanza determinante la possibilità per l'impresa di dimostrare con adeguati strumenti che non era in difficoltà al 31 dicembre 2019. Ancora meglio se, con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 (indicata all'art. 7 del medesimo decreto) può dimostrare l'esistenza dei presupposti della continuità aziendale, con la possibilità per la medesima di poter onorare i propri impegni futuri.

Dichiarazione del professionista indipendente

In questo scenario, pur non richiesta espressamente dalla norma, assume una importanza significativa una dichiarazione/attestazione di un esperto, indipendente dall'azienda, che possa fornire le informazioni utili alla migliore **gestione della richiesta di finanziamento**.

Il professionista incaricato, possibilmente esperto in materia di **controllo contabile** e/o di **crisi d'impresa**, esaminata la documentazione dell'impresa, sarà nelle condizioni di fornire una relazione con descrizione adeguatamente analitica sulla situazione economico finanziaria dell'azienda esaminata.

Da questo elaborato gli uffici delle banche potranno rilevare la sussistenza dei presupposti di legge per evitare la decadenza della garanzia prestata da parte di SACE, e sulle potenzialità dell'impresa di **onorare i pagamenti** previsti a seguito dell'erogazione del finanziamento.

Oltre che per le banche, per le ragioni già indicate, l'elaborato descritto presenta presupposti di grande rilevanza anche per l'impresa, che necessita del finanziamento nel più breve tempo possibile per poter

mantenere la sua continuità aziendale.

La spontanea presentazione di un simile documento congiuntamente al deposito della domanda di credito, fornirà un'**immagine molto positiva** dell'**impresa** nei confronti della banca e questo potrebbe agevolare l'analisi della pratica favorendo il rapido completamento dell'iter che porterà all'erogazione del finanziamento. La relazione descritta rappresenta una prestazione professionale che potrebbe trovare nei **dottori commercialisti** il soggetto più indicato alla sua predisposizione. Non va sottovalutata, tuttavia, l'esistenza di un rischio rilevante perché, anche se non si può escludere che alcune banche possano richiedere simili documenti per aziende di piccole-medie dimensioni, sarà nell'ambito delle **imprese più rilevanti** che queste operazioni potrebbero trovare la **maggior applicazione**, con tutte le relative potenziali responsabilità professionali, in considerazione dei valori in ballo.

Si tratta di un'attività di rilevante interesse professionale, da svolgere con la necessaria attenzione e curando l'esame di ogni aspetto che potrebbe presentare elementi di criticità.

Le richieste dei finanziamenti garantiti sono solo alle fasi iniziali e c'è da attendersi una **evoluzione nelle procedure** e nelle richieste delle banche, iniziative che potrebbero finire ad allungare i tempi per l'erogazione delle somme destinate a favorire la liquidità disponibile sul mercato.

Le imprese, perciò, otterranno il massimo vantaggio ad **organizzarsi tempestivamente** per poter beneficiare quanto prima dei finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività. Ogni settimana che passa senza risultati potrebbe avvicinare il rischio del punto di non ritorno.

Finanziamenti

Domande dall'11 maggio 2020

Impresa Sicura: rimborsi al 100% per l'acquisto di mascherine e disinfettanti

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, possono richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, camici, calzari, detergenti e soluzioni disinfettanti. Invitalia ha infatti pubblicato il bando Impresa Sicura, che mette in campo 50 milioni di euro, a cui sarà possibile accedere telematicamente a partire dall'11 maggio 2020 secondo una procedura articolata in tre fasi. Le aziende potranno ottenere un contributo da un minimo di 500 euro a un massimo di 150.000 euro. Come si presenta la domanda?

Arrivano 50 milioni di euro per **rimborsare alle imprese** le spese sostenute per l'acquisto **dispositivi di protezione individuale (DPI)**.

Invitalia ha infatti pubblicato, il 30 aprile scorso, il bando **Impresa Sicura** che attua quanto previsto dall'articolo 43, comma 1 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Il decreto legge ha previsto che, "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale".

Per la presentazione delle **domande** di rimborso è prevista una prenotazione telematica basata sull'ordine cronologico che si terrà l'**11 maggio 2020** a partire dalle ore 9:00.

Leggi anche [Fase 2, sanificazione ambienti di lavoro e mascherine: quali incentivi per imprese e professionisti](#)

Chi può richiedere il rimborso

Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel registro delle imprese. Saranno ammesse le imprese che hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale e sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella **misura del 100%** delle **spese ammissibili**, nel limite massimo di **500 euro per ciascun addetto** dell'impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150 mila euro.

L'impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile

l'acquisto di DPI.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

A tal fine, sono ammissibili le spese per le **mascherine filtranti, chirurgiche**, FFP1, FFP2 e FFP3, per i **guanti in lattice**, in vinile e in nitrile, per i dispositivi per protezione oculare, per gli indumenti di protezione, quali tute e/o **camici**, per **calzari** e/o sovrascarpe, per le cuffie e/o copricapi, per i dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea per i **detergenti e soluzioni** disinfettanti/antisettici.

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia, e la data di invio della domanda di rimborso.

A tal fine, rileva la **data di emissione delle fatture** oggetto di richiesta di rimborso. Le spese dovranno risultare essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

Inoltre, le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. **Non sono ammissibili** a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Presentazione delle domande

Le domande di rimborso devono essere presentate in **modalità telematica**, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi. Nella **Fase 1** (prenotazione del rimborso) le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" del [sito web](#) di Invitalia, una **prenotazione del rimborso**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono il **codice fiscale dell'impresa** proponente, il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche e l'indicazione dell'importo da rimborsare.

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l'orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall'Agenzia. Al termine della procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio che attesta il predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo **codice identificativo**. La prenotazione risulta regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale del legale rappresentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell'ambito della procedura. Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso.

Nella **Fase 2** (pubblicazione dell'**elenco cronologico delle prenotazioni** del rimborso), che avviene entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, nella [pagina](#) dedicata all'intervento "Impresa Sicura", sarà pubblicato l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta.

L'elenco indicherà, per ciascuna prenotazione, l'**importo del contributo** richiesto e l'**esito della prenotazione** stessa, con i seguenti possibili casi: prenotazioni collocate in posizione utile per l'ammissibilità a

presentare domanda di rimborso e prenotazioni risultate non ammissibili alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso.

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso saranno ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso.

Nella **Fase 3** (compilazione e istruttoria della domanda di rimborso) le imprese la cui prenotazione risulta utilmente collocata sono chiamate a **compilare la domanda di rimborso** attraverso la [procedura informatica](#) raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura". Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell'apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web di Invitalia, a partire dalle ore 10:00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

Ai fini di **controlli**, alla predetta domanda deve essere allegata la **documentazione di spesa**, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento. L'accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.

Erogazione e controlli

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procede all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso. Invitalia, successivamente all'erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la **veridicità** delle **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle **fatture** e il **regolare pagamento** delle stesse, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

Impresa

Emergenza Coronavirus

Fase 2 e spostamenti: arriva il nuovo modello di autodichiarazione, con qualche criticità

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione che dovrà essere utilizzato per gli spostamenti durante la Fase 2. Tra le novità, la possibilità di spostarsi per incontrare congiunti, definizione che ha suscitato qualche criticità e sulla quale il Governo è intervenuto con nuove FAQ. In particolare, è stato chiarito che la dicitura "congiunti" cui fa riferimento il DPCM 26 aprile 2020 ricomprende: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Il Viminale ha inoltre dichiarato che può essere comunque ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

Arriva il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti durante l'emergenza da **Covid-19**.

Novità del nuovo modello

Rispetto al precedente modello, vengono **eliminate** alcune parti e, in particolare, quelle che si riferiscono a **spostamenti interni** al medesimo **comune**, consentiti a partire dal 4 maggio 2020, senza necessità di autodichiarazione al seguito.

Viene anche eliminata la parentesi contenente alcuni esempi di necessità giustificatrice dello spostamento.

Pertanto, proprio, per le differenze riduttive, è **sempre utilizzabile** anche il **modello precedente**.

Il modulo, nell'ultima versione, viene ancor più ridotto all'essenziale e, in quanto tale, non è di grande ausilio al compilatore.

Leggi anche [Autodichiarazione Coronavirus: come va compilata. Per evitare sanzioni](#)

Compilazione e criticità

Si noti che il modulo espone concetti giuridici e richiede la **conoscenza di atti e provvedimenti**, a loro volta espressi in termini tecnico-giuridici.

Si chiede, quindi, al compilatore di dichiarare la conoscenza di numerosi e complicati testi giuridici.

È logicamente prevedibile che il compilatore medio non abbia esatta contezza della documentazione che pure dichiara di conoscere.

Altrettanto prevedibile è che tale circostanza potrà comprovare la carenza dell'elemento soggettivo o la scusante dell'ignoranza inevitabile, qualora si apra un **giudizio sulle responsabilità del compilatore**.

Pertanto, vi è una alternativa, che pure sarebbe stato lecito attendersi, e cioè la predisposizione di un modello con campi predefiniti, tra i quali il compilatore possa scegliere l'ipotesi confacente al suo caso.

Questa tecnica avrebbe evidenziato un maggior grado di precisione e una maggior consapevolezza e, quindi,

responsabilizzazione del compilatore. E non si dica dell'impossibilità pratica di una tale impostazione, perché è un argomento pretestuoso.

Sarebbe stato sufficiente predisporre un **modello editabile on line** e salvato sul proprio telefonino o stampato nella parte rilevante (senza necessità di stampare tutte le voci).

Tra l'altro è certamente possibile elaborare più versioni con le opzioni diverse da regione a regione.

Quindi, nessun impedimento tecnico a un modello con il dettaglio delle causali dello spostamento lecito predeterminate, tra cui scegliere, di volta in volta, a cura del compilatore.

Se il problema non è certo di elaborazione del modello tipo, va riconosciuta che la difficoltà di compilazione può dipendere, in taluni casi dalla vaghezza, delle causali dello spostamento lecito.

FAQ del Governo per la definizione di congiunti

Si prenda l'esempio degli spostamenti "per **incontrare congiunti**" (articolo 1, lett. a), DPCM 26 aprile 2020). In proposito le FAQ, pubblicate sul sito del Governo affermano:

"L'ambito cui può riferirsi la dizione "congiunti" può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i "congiunti" cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i **coniugi**, i **partner conviventi**, i **partner delle unioni civili**, le persone che sono legate da uno **stabile legame affettivo**, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)".

Anche alla luce di questa risposta, se ci sono situazioni facilmente individuabili, c'è ancora una zona non chiara e cioè quella delle "persone che sono legate da

uno stabile legame affettivo”.

E non è certo di aiuto il fatto che venga richiamata la “giurisprudenza in tema di responsabilità civile”: non è affatto condivisibile che si pretenda che i lettori delle FAQ conoscano le sentenze (tra l’altro non sempre chiare e univoche).

Nel tentativo di chiarire il concetto, poi, il Ministero dell’interno ha diffuso la circolare n. 15350 del 2 maggio 2020, in cui spiega che si tratta delle “relazioni connotate da durata e significativa comunanza di vita ed affetti” e cita la sentenza della Cassazione n. 46351/2014. Nelleggere questa sentenza, però, non si trovano indicazioni specifiche su come valutare il tempo della relazione e il grado di significanza: si tratta, infatti, di una sentenza che rinvia al giudice di merito il calcolo del risarcimento del danno a favore della fidanzata della vittima di un incidente stradale.

La sentenza in questione conclude che l’apprezzabilità della relazione affettiva, non occasionale e continuativa nel tempo, spetta al giudice di merito, cui rinvia la

causa.

In sostanza, sulla questione delle relazioni affettive la circolare ministeriale non dà alcuna indicazione specifica.

Considerazioni finali

C’è il rischio, dunque, che il compilatore del modulo scriva la sua versione a proposito di una persona con cui ha una relazione affettiva, che, poi, l’**agente preposto al controllo** possa avere una **percezione diversa** (procedendo a elevare il verbale), ed, infine, che il giudice della sanzione eventualmente irrogata, fornisca in sentenza, un’altra terza diversa interpretazione. Con buona pace della certezza del diritto ex ante, della prevedibilità dell’esito della propria condotta, ma anche della possibilità stessa della contestazione e punizione dell’illecito. Insomma, con buona pace della tutela della salute pubblica da condotte pericolose, ma - forse - ammesse e dell’efficacia, preventiva e repressiva, dello stesso sistema sanzionatorio garantista.

Impresa

Per datore di lavoro e lavoratore

Coronavirus nella fase 2: per la sicurezza in azienda obblighi informativi a 2 vie

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Dal 4 maggio è stata avviata la "fase 2" dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. La ripresa delle attività produttive e il rientro dei lavoratori in azienda impone l'introduzione di specifiche regole per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, garantire la salute dei lavoratori e tutelare la continuità produttiva occorre istituire un flusso informativo aziendale a due vie che prevede, da un lato, obblighi dal datore di lavoro al lavoratore e, dall'altro lato, nella direzione opposta, da lavoratore a datore di lavoro. Con la circolare n. 4/2020 Federprivacy ha fornito le indicazioni pratiche per la gestione dei dati personali negli ambiti di lavoro durante la fase 2.

Il flusso informativo aziendale finalizzato a prevenire la diffusione del **contagio da Covid-19**, garantire la **salute dei lavoratori** e tutelare la **continuità produttiva**, è a due vie.

Da un lato abbiamo obblighi dal datore di lavoro al lavoratore e, dall'altro lato, abbiamo un flusso nella direzione opposta (da lavoratore a datore di lavoro).

Trattandosi di informazioni delicate, anzi di dati appartenenti a particolari categorie (tra cui dati relativi alla salute), occorre essere particolarmente rigorosi quanto alla base giuridica. Nel caso specifico ci si riferisce al Protocollo condiviso dalle Parti Sociali del 24 aprile 2020, come letto ed interpretato da alcune FAQ del Garante per la protezione dei dati personali.

Questo flusso di informazioni deve, oltre tutto, essere **appositamente documentato**, a prova dell'accountability aziendale e come confermato dalla circolare n. 4/2020 di Federprivacy.

L'argomento sta suscitando molto dibattito tra gli esperti del settore, soprattutto a riguardo degli **obblighi del lavoratore**, in posizione di debolezza rispetto all'imprenditore.

Peraltro a questo proposito va richiamato quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del d.lgs. 81/2008) e cioè l'obbligo del lavoratore di segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale **condizione di pericolo** per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Leggi anche Coronavirus nella fase 2: come cambia l'entrata e la sicurezza in azienda

In questo quadro si colloca il flusso informativo di cui si è detto, che viene descritto qui di seguito.

Obblighi di informazione dei datori di lavoro

L'azienda deve fornire al lavoratore una serie di informazioni sia all'accesso ai luoghi di lavoro sia in relazione alla permanenza negli stessi.

In base al Protocollo condiviso 24 aprile 2020 vi sono alcune informazioni di servizio (sul tenore degli

obblighi da osservare) e altre informazioni relative a impegni che il lavoratore si assume.

Questo può indurre nella prassi, come indicato dalla circolare n. 4/2020 dell'associazione Federprivacy, a riunione informazioni e impegni in un modello unico. Una informazione di servizio è quella concernente l'obbligo del lavoratore di **rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre** (oltre 37.50) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Sullo stesso piano si pone l'informazione da datore di lavoro a lavoratore relative al divieto di accesso in azienda in presenza di sintomi o di situazioni di rischio.

Altri **problemi pratici** sono stati risolti dal Garante della privacy che ha diffuso sul sito www.garanteprivacy.it alcune Faq. In particolare, il Garante ha precisato che i datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.

Ciò capita in relazione alla (lecita) comunicazione dei nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e alla collaborazione cui lo stesso è tenuto con le stesse autorità per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

Non c'è **obbligo di comunicazione**, invece, in favore del **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (Faq garante della privacy). Inoltre, il datore di lavoro non può rivelare l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori (Faq Garante della privacy).

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "**contatti stretti**" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

È a carico del datore di lavoro, infine, ogni **informazione adeguata** sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Obblighi di informazione dei lavoratori

Come illustrato dalle Faq del Garante della privacy, pubblicate il 4 maggio 2020, in base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

In questo quadro si colloca la possibilità di chiedere al lavoratore **una dichiarazione** in cui il lavoratore riferisce circostanze relative a possibili situazioni di rischio. Il lavoratore deve dichiarare le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

In ogni caso dovranno essere raccolti solo i **dati**

necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Oltre alle informazioni, il lavoratore è tenuto a formulare impegni e cioè a promettere alcune condotte, che si inseriscono nel complesso dei doveri di solidarietà sociale.

Il lavoratore deve impegnarsi ad accettare di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di dichiarare le condizioni di rischio sanitario a lui riconducibili.

Altra dichiarazione di impegno ha per oggetto il rispetto da parte del lavoratore di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole igieniche).

Infine, altra dichiarazione di impegno ha per oggetto l'informazione tempestiva e responsabile al datore di lavoro della presenza di qualsiasi **sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione lavorativa.

Visitatori

I visitatori esterni devono sottostare a tutte le **regole aziendali**, comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali (paragrafo 3 del Protocollo condiviso).

Impresa
CNDCEC

Aziende sequestrate e confiscate: pubblicate le linee guida per la valutazione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato le “linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate” redatte in collaborazione con Sidrea, la Società italiana dei docenti di ragioneria e economia aziendale. Il documento rappresenta una prima guida di riferimento rivolta anzitutto ai Professionisti con cui il CNDCEC intende fornire ampia trasparenza rispetto alle difficoltà estimative delle aziende sottoposte a misure di prevenzione e definire prassi operative consolidate per la loro valorizzazione. Ciò per conferire maggiore attendibilità alle stime effettuate con l'intendimento di creare maggiore garanzia sia per i professionisti chiamati alla gestione temporanea dei beni, sia per i potenziali acquirenti.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato le “**linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate**” redatte in collaborazione con Sidrea, la Società italiana dei docenti di ragioneria e economia aziendale.

Le linee guida mirano ad analizzare “le specificità delle aziende sequestrate e confiscate ai fini del processo di stima del valore di tali delicate realtà aziendali, esaltando in particolare come l'applicazione del metodo valutativo costituisca solo una fase del più ampio processo di stima, che deve necessariamente considerare elementi qualitativi, ma anche quantitativi di difficile ponderazione, nonché come tale percorso possa svolgere una funzione strumentale al migliore utilizzo di tali elementi”.

Con le linee guida, il CNDCEC intende fornire ampia trasparenza rispetto alle difficoltà estimative delle aziende sottoposte a misure di prevenzione e definire prassi operative consolidate per la loro valorizzazione. Ciò per conferire **maggiore attendibilità alle stime effettuate** con l'intendimento di creare maggiore garanzia sia per i professionisti chiamati alla gestione temporanea dei beni, sia per i potenziali acquirenti.

Nell'introduzione al documento, i Consiglieri nazionali dei commercialisti **Raffaele Marcello** (delegato ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli), **Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco** (entrambi delegati alle Funzioni Giudiziarie e Metodi ADR) pongono l'attenzione su come il Codice antimafia, riformato dalla L. del 17 ottobre 2017, n. 161, abbia introdotto alcune disposizioni volte a disciplinare

l'amministrazione e la destinazione dei beni e delle aziende sottoposte a provvedimenti di sequestro e confisca.

Sui beni e sulle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata “continuano a mancare banche dati affidabili che permettano di misurare attendibilmente elementi volti a definire il loro valore. Nonostante l'esistenza, da tempo, di sistemi di censimento dei beni sequestrati (SIT. MP) e dei beni confiscati (REGIO e OpenRegio), non esistono informazioni e dati certi, volti a supportare in maniera specifica **gli aspetti di natura valutativa**”.

Notevoli sono le difficoltà ad individuare potenziali acquirenti soprattutto per la “naturale retrosia a rilevare beni e aziende precedentemente in mano alla criminalità organizzata” e anche per le criticità che emergono riguardo alla determinazione del valore di beni e aziende sequestrate e confiscate. Occorre per esse identificare la giusta soluzione tra:

- affitto,
- vendita,
- liquidazione del complesso e/o dei beni aziendali.

Tale soluzione non è automatica e rappresenta l'esito di un **lungo processo di valutazione** operato dalla fase di sequestro, proseguendo nelle fasi di confisca di primo grado e definitiva del patrimonio oggetto di analisi. La decisione in merito alla destinazione dei beni oggetto di confisca rende indispensabile la stima del capitale d'impresa. Quest'ultimo può dunque assumere una configurazione differente a seconda della soluzione prescelta, con incidenza sulla configurazione di capitale e sulla scelta dei criteri e delle metodologie di stima.

Come per ogni operazione di stima del valore di beni anche per le aziende sequestrate e confiscate non si può prescindere dalla disamina delle particolari condizioni del complesso aziendale, oltre che di contesto (geografiche, settoriali, culturali, ecc). Inoltre occorre tenere presente:

- le problematiche **endogene o aziendali**, tra cui la piena comprensione e valorizzazione, ad opera dell'esperto, dei caratteri distintivi delle aziende sequestrate o confiscate, quali la presenza di una proprietà e/o di un management di **estrazione mafiosa** (in taluni casi) e il diverso atteggiarsi del ruolo degli stakeholder prima, durante e successivamente alla misura di prevenzione patrimoniale;
- i **limiti intrinseci** al processo valutativo dell'azienda sottoposta a provvedimento di sequestro o confisca che derivano poi dai risultati economici conseguiti dall'impresa legale-malavittosa, spesso poco affidabili per determinare il valore di mercato;

- le problematiche **esogene o contestuali** tra cui i **tempi lunghi** intercorrenti tra il provvedimento di sequestro e quello di confisca definitiva (in media 8 anni secondo alcune indagini empiriche) che determinano una prima dispersione di valore del complesso aziendale. Durante questo ampio arco temporale le aziende sottoposte a misure di prevenzione sono gestite da amministratori giudiziari i quali sono chiamati al difficile compito di conservare e custodire il valore aziendale, per garantire la continuità sul mercato delle stesse entità.

Il documento pubblicato rappresenta una **prima guida di riferimento** rivolta anzitutto ai Professionisti, ossia ai Soggetti valutatori che, alla complessità della valutazione derivante dall'unicità di ogni complesso aziendale, dovranno aggiungere ora un insieme di fattori e comportamenti, tanto di natura illegale o diseconomica, per eventi "super aziendali", tutti riconducibili alla fase antecedente il provvedimento di sequestro, tanto di natura legale, etica e sociale relativi al reinserimento dell'azienda nel circuito sano dell'economia, che sono in generale propri di un fenomeno, quello criminale, che essi potrebbero avere ignorato nella propria attività professionale e di cui quindi non hanno esperienza né conoscenza.

Il documento è stato redatto nel presupposto della conoscenza dei principi di valutazione generalmente accettati, composti dall'insieme dei Principi Italiani di Valutazione (PIV), emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV), e dei Principi Internazionali di Valutazione (IVS), emanati dall'International Valuation Standard Council (IVSC) ed è suddiviso in sezioni: successivamente alla comprensione del contesto valutativo nelle differenti fasi delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro, confisca di primo grado e confisca definitiva - sezione 2), è trattato il tema dei criteri di valutazione in fase di sequestro (sezione 3: le valutazioni di tipo patrimoniale) e di confisca (sezione 4: i metodi basati sull'attualizzazione dei flussi e i metodi misti). I principi di riferimento per la redazione della relazione di stima (sezione 5) chiudono il documento.

Le linee guida sono da considerarsi dunque uno strumento di lavoro grazie al quale superare tutte le difficoltà insite nella valutazione di questo tipo di aziende, garantendo trasparenza e attendibilità alle stime e prassi consolidate per i professionisti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, "Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate", 28/04/2020

Impresa

Dal MISE

Appalti pubblici innovativi per stimolare aziende e mondo della ricerca a creare nuove soluzioni

Firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione che ha l'obiettivo di riprogettare la fruibilità delle aree urbane, la mobilità, migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini, ripensare la fruizione dei beni culturali. I tre Ministeri si impegnano a promuovere l'utilizzo delle cosiddette procedure d'appalto per l'innovazione che, a differenza degli appalti tradizionali, attraverso gli appalti innovativi lo Stato non acquista prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse: sanitarie, ambientali, culturali, formative ed energetiche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato **protocollo d'intesa** con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione che ha l'obiettivo di riprogettare la fruibilità delle aree urbane, la mobilità, migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini, ripensare la fruizione dei beni culturali.

E' questo il primo atto d'indirizzo di Governo, a livello europeo, che riconosce agli **appalti pubblici** la capacità di stimolare una **crescita intelligente e inclusiva**, dopo l'attuale fase di emergenza causata dal Covid-19. I tre Ministeri si impegnano a promuovere l'utilizzo delle cosiddette **procedure d'appalto per l'innovazione** che, a differenza degli appalti tradizionali, attraverso gli appalti innovativi lo Stato non acquista prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse: sanitarie, ambientali, culturali, formative ed energetiche.

Gli appalti innovativi sono considerati:

- **strumenti essenziali** per aumentare la capacità competitiva delle imprese, in grado di far crescere un'industria all'avanguardia;

- **leva strategica** per modernizzare le infrastrutture e i servizi della Pubblica Amministrazione, nonché accrescere gli investimenti nella ricerca pubblica.

MiSE, MUR e MID si impegnano a sostenere le

pubbliche amministrazioni che intendono lanciare appalti innovativi e a incoraggiare anche la partecipazione alle gare delle piccole medie imprese, delle startup e dei centri di ricerca.

I compiti di promozione ed attuazione degli appalti di innovazione sono stati affidati all'Agenzia per l'Italia Digitale sono affidati.

Programma Smarter Italy

Aprile le fila il progetto **Smarter Italy**, già avviato con l'accordo MiSE- AgID.

Il programma ha una dotazione finanziaria iniziale di **50 milioni di euro** e prevede il lancio di **gare d'appalto innovative**, che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze espresse dalle città e dai borghi iniziando con tre aree d'intervento:

- smart mobility,
- beni culturali,
- benessere delle persone.

I bandi saranno pubblicati su <https://appaltinnovativi.gov.it/smarter-italy-mise>, la piattaforma per il "**procurement d'innovazione**" realizzata da AgID.

A cura della Redazione

Impresa

Privacy

Coronavirus: il Garante pubblica le FAQ in risposta ai dubbi sull'emergenza sanitaria

L'Autorità Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato le FAQ in risposta alle domande sulle varie problematiche connesse all'emergenza Coronavirus in diversi ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private. In particolare il Garante pone, fra l'altro, l'attenzione: sulla possibilità per il datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all'ingresso della propria sede; sulla possibilità che lo stesso possa rendere nota l'identità di un lavoratore contagiato ai colleghi; sulla possibilità per gli enti locali di pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici.

L'Autorità Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato le FAQ che rispondono ad alcune domande sulle problematiche connesse all'emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola,

ricerca, enti locali. I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.

Le FAQ, disponibili sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite e a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti in questo periodo.

Lavoro

Le domande inerenti il mondo del lavoro riguardano in particolare la possibilità per il datore di lavoro di **rilevare in tempo reale la temperatura corporea** di dipendenti, fornitori, clienti all'ingresso della propria sede.

Il Garante ha specificato che quando questa è associata all'identità dell'interessato, costituisce effettivamente un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per cui non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata. Tuttavia, nel rispetto del **principio di "minimizzazione"** è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Diversamente nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

Il Garante ha chiarito il ruolo che anche nell'attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal **medico competente** nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare tra gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a **visite straordinarie**, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi. Queste visite rappresentano una vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Il Garante ha evidenziato che il datore di lavoro **non deve comunicare i nominativi dei contagiati** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, emerge la possibilità di precludere l'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio, **è possibile richiedere una dichiarazione** che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti). In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e **astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive** in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Scuola

La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid-19?

Il Garante ha chiarito che l'istituto è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché possano **ricostruire la filiera** delle persone entrate in contatto con una persona contagiata, ma spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti del contagiato, al fine di attivare le misure di profilassi.

Trattamento dati da parte degli enti locali

Gli enti locali possono pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici?

La domanda è lecita visto che la normativa sulla **trasparenza** stabilisce l'obbligo di pubblicazione, fra l'altro, dei nominativi dei soggetti destinatari in generale di benefici economici superiori a mille euro nel corso dell'anno solare (quali sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici), fermo restando il divieto di diffusione di nel caso in cui da tali dati "sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute [o] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013). E' questo un divieto **funzionale alla tutela della dignità**, dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, al fine di evitare che soggetti in condizioni disagiate, economiche o sociali, soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale.

Nel caso di benefici economici superiori a mille euro nell'anno solare, spetta dunque all'ente locale, titolare del trattamento, valutare quando le informazioni di contesto rivelino dati sulla salute ovvero l'esistenza di un disagio economico o sociale dell'interessato **e non procedere**, di conseguenza, alla pubblicazione di dati

o altre informazioni idonee ad identificarlo.

Con specifico riferimento **ai cd. buoni spesa**, alcuni bandi rivolti agli esercizi commerciali prevedono il rimborso del valore nominale dei buoni a fronte della presentazione, da parte degli esercenti, di adeguata documentazione giustificativa (es. buoni spesa in originale e/o gli scontrini fiscali per cui il rimborso è richiesto). In tale ipotesi, piuttosto che presentare direttamente gli scontrini con i dettagli di spesa, si ritiene preferibile che l'esercizio commerciale presenti un'autodichiarazione sulla **conformità dell'utilizzo dei buoni** di cui chiede il rimborso, con contestuale impegno a conservare gli scontrini per gli eventuali controlli che il Comune riterrà di effettuare. In tal modo si evita la produzione sistematica di documentazione di dettaglio che, associata all'identità del beneficiario del buono, comporterebbe la comunicazione di dati personali, anche di natura particolare (ad es. acquisti di prodotti alimentari specifici, etc.).

Strutture Sanitarie

In riferimento alle strutture sanitarie, il Garante chiarisce che queste possono individuare le modalità che ritengono più opportune ed efficaci per fornire informazioni, sullo stato di salute, ai familiari dei **pazienti Covid-19** che non sono in grado di comunicare autonomamente. La struttura di ricovero può, quindi, ad esempio, dedicare un numero verde per fornire tali informazioni, purché preveda adeguate misure per identificare le **persone effettivamente legittimate** a conoscere le informazioni sullo stato di salute del familiare ricoverato.

L'Autorità, poi, ha ribadito che aziende sanitarie, prefetture, comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi delle persone contagiate dal Covid-19 o di chi è stato posto in isolamento, anche qualora la finalità sia quella di contenere la diffusione dell'epidemia.

Infine, il Garante ha fornito specifici chiarimenti in ordine alle semplificazioni che sono state introdotte dalla normativa emergenziale per il trattamento di dati personali nell'ambito delle **sperimentazioni cliniche dei farmaci** per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ricerche mediche svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) finanziate dal Ministero della salute.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.